



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 del Reg.

Data 27/5/2020

Oggetto: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI IN ESSERE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, A SEGUITO DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Giuseppe Pugliese	Sindaco	Presente
Teresa Coppola	Vice Sindaco	Presente
Francesco Escalona	Assessore	Presente
Vincenzo Scotto di Santolo	Assessore	Assente
Gerarda Stella	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Laura Simioli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

- la Cassa Depositi e Prestiti SPA (CDP), nel dichiarato intento di liberare risorse nella Pubblica Amministrazione anche per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, si è resa disponibile alla rinegoziazione di una parte dei propri finanziamenti;
- il programma di rinegoziazione è stato posto in essere con la circolare CDP m.1300 del 23 Aprile 2020;

Preso atto che:

- tale operazione di rinegoziazione riguarda i prestiti connotati delle seguenti e contestuali caratteristiche:
 - a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
 - b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
 - c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- gli enti beneficiari dei prestiti con le caratteristiche suindicate possono accedere alla rinegoziazione durante il periodo di adesione, che decorre dal 6 al 27 maggio 2020;
- gli enti che intendono aderire alla rinegoziazione devono trasmettere alla CDP entro il 03 giugno 2020 la documentazione indicata nella citata circolare CDP 1300 del 23 Aprile 2020;
- per i prestiti oggetto di rinegoziazione, è prevista:
 - a) la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari (Tasso di interesse Ante Negoziazione)
 - b) la corresponsione, al 31 dicembre 2020, di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0.25% del debito residuo alla data del 01/01/2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (Tasso di interesse fisso Post Negoziazione).
 - c) la corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
 - d) scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
 - e) Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

Tenuto conto che, tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, la CDP ha reso noto l'elenco dei Prestiti Originari da rinegoziare. I prestiti Rinegoziabili avranno le seguenti caratteristiche:

- a) garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i

- covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione dell'organo esecutivo e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;
- b) facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (ix);
 - c) facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al precedente punto (viii), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;
 - d) facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:
 - 1. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - 2. destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
 - 3. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.
 - e) le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;
 - f) disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;

Verificato che nella complessiva esposizione debitoria nei confronti di CDP risulterebbero negoziabili n. 12 posizioni e che l'ente ha ritenuto rinegoziare 9 posizioni (considerata la ravvicinata scadenza dei tre mutui indicati da CDP) per un debito residuo di € 3.709.348,24, fatte salve ulteriori verifiche sia di ufficio, sia da parte di CDP;

Preso atto che la convenienza dell'operazione va valutata sia in ordine ai requisiti per l'accesso definiti da CDP, sia anche in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, tali da considerare non solo la riduzione del valore finanziario dei mutui, ma anche i rischi che l'Ente

Locale assume con la nuova operazione di indebitamento, oltre che per l'impatto gestione che l'allungamento può comportare per l'attività futura dell'Amministrazione;

Verificato che ciò consente di:

- a) trarre vantaggio nell'immediato stante la riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento
- b) creare significative economie di bilancio, liberando risorse per il minor esborso per l'esercizio 2020, nel quale verrà versata esclusivamente la quota interessi per la rata in scadenza al 30 giugno, posticipata al 31 luglio, la rata di dicembre dovrà essere corrisposta, con riferimento alla quota interessi, secondo il piano di ammortamento post rinegoziazione e per la quota capitale, nella misura ridotta dello 0,25% del debito residuo 2020;
- c) di liberare risorse per rispondere anche all'emergenza sanitaria Covid-19;
- d) il nuovo tasso di interesse dei Prestiti Rinegoziati è determinato in condizioni di equivalenza finanziaria, pertanto viene garantita l'uguaglianza tra i valori attuali dei flussi finanziari dei prestiti originari e dei prestiti rinegoziati, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicati ai nuovi prestiti concessi agli enti locali, così come sottolineato nella citata Circolare CDP n. 1300;

Considerato che l'art. 113 del decreto n. 34/2020 (decreto rilancio) dispone che *“in considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2020/2022;*

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare apposito atto al fine di poter usufruire della proposta di rinegoziazione di CDP;

Vista la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti SPPA n. 1300 del 23 Aprile 2020;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto che sul presente atto è stato acquisito il parere di regolarità contabile prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che, con la sottoscrizione della proposta, il Responsabile dell'Area ne attesta anche al regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare l'operazione di rinegoziazione dei mutui proposta dalla CDP e di aderire alla stessa, ai sensi della normativa sopra citata, alle condizioni rese note dalla CDP con la citata circolare 1300/2020, in relazione ai contratti di mutuo di cui all'allegato 1 alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Responsabile Area Finanziaria per ogni conseguente adempimento attuativo dell'operazione di cui trattasi;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, stante i pochi giorni concessi da CDP per completare

l'iter di adesione alla procedura di rinegoziazione (27 maggio 2020) e alla conseguente trasmissione dei documenti necessari (3 giugno 2020).

f.to D.ssa Michela Di Colandrea

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Michela Di Colandrea

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Michela Di Colandrea

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta;

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 Tuel;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI IN ESSERE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, A SEGUITO DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020.

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dr.ssa Laura Simioli

IL PRESIDENTE

F.TO Dr. Giuseppe Pugliese

ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 27/5/2020

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Laura Simioli*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° 6609 del 27.5.2020

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 27.5.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 11.6.2020 per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 27.5.2020

*IL Messo Comunale
F.TO Francesco Prisco*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 7171 del 27.5.2020

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Laura Simioli*

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li 27.5.2020

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Laura Simioli*